

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 713/2014 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente, e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi ⁽¹⁾. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, per sei ulteriori prodotti.
- (2) Inoltre, in certi casi, è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di un altro prodotto deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia classificazione è diventata obsoleta. Nel caso di tre prodotti devono essere aumentati i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Infine, nel caso di due prodotti è opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto, rispettivamente a decorrere dal 1° luglio 2014 e dal 1° gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedereli a decorrere da tali date.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché alcuni adeguamenti dei contingenti tariffari autonomi di cui al presente regolamento devono produrre effetti a decorrere dal 1° luglio 2014, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data ed entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificata:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa;
- 4) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014, ad eccezione dell'articolo 1, punto 4, il quale si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2014

Per il Consiglio

Il presidente

E. VENIZELOS

ALLEGATO I

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 1

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilmetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.7. — 31.12.	10 tonnellate	0 %
09.2831	ex 2932 99 00	40	1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo (CAS RN 135861-56-2)	1.7. — 31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa	1.7. — 31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2834	ex 7604 29 10	20	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm	1.7. — 31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	1.7. — 31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Montature per occhiali di materie plastiche o in metalli comuni destinate ad essere utilizzate nella fabbricazione di occhiali correttivi ⁽¹⁾	1.7. — 31.12.	2 900 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PUNTO 2

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Dazio contingente (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.1.—31.12.	12 000 tonnellate	0 %
09.2639	3905 30 00		Poli(alcole vinilico), anche contenente gruppi di acetato non idrolizzato	1.1.—31.12.	18 000 tonnellate	0 %
09.2818	ex 6902 90 00	10	Mattoni refrattari — che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm e — che hanno un tenore in peso di TiO ₂ non superiore all'1 % e — che hanno un tenore in peso di Al ₂ O ₃ non superiore a 0,4 % e — che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1700 °C	1.1.—31.12.	225 tonnellate	0 %
09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽¹⁾	1.7.—31.12.	800 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinto, verniciato e/o lucidato, destinato alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	1.1.—31.12.	125 000 pezzi	0 %
09.2669	ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	21 31	Forcella anteriore di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, dipinta, verniciata e/o lucidata, destinata alla fabbricazione di biciclette ⁽¹⁾	1.1.—31.12.	97 000 pezzi	0 %
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione o la riparazione di merci dei codici NC 9002, 9005, 9013 10 e 9015 ⁽¹⁾	1.1.—31.12.	5 000 000 pezzi	0 %

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).